



DELIBERA N.120

6 marzo 2024

Oggetto

Quesito di Accredia in merito alla necessità di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale per la richiesta di accreditamento da parte di amministrazioni pubbliche.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Vista

La nota acquisita al prot. Autorità n. 8135 del 17/1/2023, con cui Accredia ha chiesto all’Autorità di pronunciarsi in merito alla necessità della stessa di registrarsi alle Piattaforme di approvvigionamento digitale per adempiere, in favore di amministrazioni pubbliche, all’attività di accreditamento svolta in qualità di Organismo nazionale di accreditamento ai sensi dell’articolo dell’articolo 4 del Regolamento CE n. 765 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9/7/2008.

Visto

Il Regolamento n. 765 del 2008 secondo cui «Qualora l’accredito non sia effettuato direttamente dalle stesse autorità pubbliche, gli Stati membri incaricano il proprio organismo nazionale di accreditamento di effettuare l’accredito quale attività di autorità pubblica e gli conferiscono un riconoscimento formale (Articolo 4 comma 5 del Regolamento n. 765 del 2008)».

Visto

Il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 con il quale ACCREDIA è stata designata come Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento.

Visto

L’articolo 4, comma 8, del suddetto Regolamento che fa divieto agli Organismi nazionali di accreditamento di fornire attività o prestare servizi e di svolgere attività di consulenza.

Visto

L’articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari



DELIBERA

Il Regolamento n. 765 del 2008 riconosce la funzione pubblica dell'accreditamento, stabilendo che «*Qualora l'accREDITAMENTO non sia effettuato direttamente dalle stesse autorità pubbliche, gli Stati membri incaricano il proprio organismo nazionale di accREDITAMENTO di effettuare l'accREDITAMENTO quale attività di autorità pubblica e gli conferiscono un riconoscimento formale (Articolo 4 comma 5 del Regolamento n. 765 del 2008)*».

Il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 con il quale ACCREDIA è stata designata come Organismo Nazionale Italiano di Accreditazione prevede che l'accREDITAMENTO sia effettuato come attività di interesse pubblico.

Accredia è un'associazione privata senza scopo di lucro, partecipata da enti pubblici, che opera sotto la vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del succitato Regolamento n. 768/2008, è fatto divieto agli Organismi nazionali di accREDITAMENTO di fornire attività o prestare servizi e di svolgere attività di consulenza.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'attività svolta da Accredia è configurabile come funzione pubblica ed è preordinata a consentire agli organismi interessati (tra cui rientrano anche alcune Amministrazioni pubbliche) lo svolgimento della funzione di certificazione. La prestazione resa da Accredia si sostanzia, infatti, nella verifica e attestazione del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di una determinata attività di certificazione.

Da ciò deriva che la richiesta di accREDITAMENTO da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dell'attività di laboratori di prova, laboratori di taratura, organismi di ispezione o altre forme di valutazione di conformità svolta ai sensi del Regolamento 765/2008/CE non configura l'affidamento di un servizio pubblico, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni del codice dei contratti pubblici.

Per quanto esposto, nel caso in cui l'attività di accREDITAMENTO sia prestata in favore di amministrazioni pubbliche, Accredia non è tenuta ad adempiere agli oneri imposti agli operatori economici ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, né le amministrazioni saranno tenute ad utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 del codice.

Diverso è, invece, il caso in cui una stazione appaltante/ente concedente affidi a un Organismo di certificazione accREDITATO il servizio di certificazione e valutazione di conformità. In tal caso, infatti, l'attività svolta dall'Organismo accREDITATO è qualificabile come servizio pubblico di certificazione, censito nel Vocabolario Comune sugli appalti con CPV 79132000-8, con conseguente applicazione del codice dei contratti pubblici.

Si ritiene, inoltre, che l'attività di accREDITAMENTO svolta dall'Organismo nazionale, non essendo configurabile come prestazione di servizi pubblici, non sia assoggettata alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 136/2010, detta normativa si applica, infatti, agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici. Circostanze che, per le motivazioni suindicate, difettano nel caso di specie. Per i motivi esposti, Accredia non è tenuta ad adempiere agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, in particolare,



all'acquisizione del CIG. Resta salvo, a carico delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei loro enti, l'obbligo di effettuare i pagamenti con strumenti telematici ai sensi dell'articolo 4-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio 18 marzo 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente